



CITTA' DI PORTO S. ELPIDIO

Provincia di Fermo
AREA 3

Settore Pianificazione Urbanistica e Tutela del Paesaggio

PIANO DI SPIAGGIA Variante marzo 2015

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PROGETTO:	arch. Giulia Catani geom. Barbara Ilari
------------------	--

ADOTTATO CON DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. ** DEL **.*.*.*.*
APPROVATO CON DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. ** DEL **.*.*.*.*

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Elementi costitutivi del Piano di Spiaggia

Sono elementi costitutivi del presente Piano:

- a) Relazione generale
- b) Norme tecniche di attuazione
- c) Cartografie.

1:2000	Tavola A1	Previsioni Progettuali
1:500	Tavola D1	Tratto 1
1:500	Tavola D2	Tratto 2
1:500	Tavola D3	Tratto 3
1:500	Tavola D4	Tratto 4
1:500	Tavola D5	Tratto 5
1:500	Tavola D6	Tratto 6
1:500	Tavola D7	Tratto 7
1:500	Tavola D8	Tratto 8
1:500	Tavola D9	Tratto 9
1:500	Tavola D10	Tratto 10

d) schede tecniche per ogni singola concessione demaniale (in accoglimento all'osservazione prot. N. 17142 del 23.05.2009 presentata da Legambiente)

Art. 2 – Obiettivi del piano

Il Piano di Spiaggia del comune di Porto Sant'Elpidio, estendendosi per un tratto di circa cinque chilometri di costa, si propone l'obiettivo da un lato di istituire un piano di dettaglio avente il fine di salvaguardare sul piano ambientale e paesistico, ai sensi degli articoli 27 bis e 32 delle norme tecniche di attuazione del P.P.A.R. della Regione Marche, un episodio territoriale di considerevole dimensione; e contemporaneamente di prefigurarne, attraverso opportuni strumenti di controllo pubblico, una destinazione che sia consona alle attese ed alle potenzialità connesse con un'equilibrata e corretta utilizzazione delle considerevoli risorse ambientali di questo segmento della costa adriatica.

Articolo 3 – Campo di applicazione del Piano di Spiaggia

Il Piano di Spiaggia si applica all'interno del territorio comunale individuato dal P.R.G. come "Ambito di tutela del litorale marino" "Ambito della spiaggia" attuandone le previsioni, limitatamente alla perimetrazione del Piano di Spiaggia approvato con delibera di Giunta provinciale n. 895 del 15.12.1997.

Esso riporta le previsioni in ambito demaniale sia degli interventi spettanti alla Pubblica Amministrazione per la realizzazione dei nuovi tracciati di arredo del lungomare, sia degli interventi privati su aree da dare in concessione per la conduzione delle attrezzature per la spiaggia.

Le disposizioni del presente Piano si distinguono in:

- a) *Indirizzi* di orientamento per il controllo del tratto di costa compreso tra la fine del Piano di Spiaggia e il confine comunale a nord, in corrispondenza della foce del fiume Chienti;
- b) *Direttive* relative alle tipologie degli interventi, ai tracciati di massima delle infrastrutture, attrezzature e servizi.
- c) *Prescrizioni* in ordine alle categorie di intervento, ai materiali e ai sistemi costruttivi da impiegarsi, le quantità massime edificabili, ai distacchi, all'allineamento e posizionamento dei manufatti, alle attrezzature consentite.

CAPO II – NORMATIVA TECNICA

Art.4 – Parchi Costieri – Ripristino della flora di duna mediterranea

Zone di protezione e ripristino degli ambienti naturali tipici della costa e della duna costiera adriatica che dovranno essere oggetto di specifici progetti di restauro e ripristino ambientale, sotto il profilo geo-morfologico e botanico-vegetazionale, le cui uniche attrezzature potranno essere costituite da piste *ciclabili e sentieri pedonali*.

Art.5 – Aree di verde pubblico attrezzato

Art. 5 testo vigente	Art. 5 testo variato
<p>Zone di proprietà demaniale, comprese tra il lungomare e la fascia delle concessioni e degli stabilimenti balneari, inedificabili, destinate a verde pubblico, con la possibilità di realizzarvi attrezzature sportive minime di servizio o quelle attrezzature previste nella destinazione V - verde pubblico, normata dagli articoli 10 e 29 delle NTA del Piano Regolatore vigente, in regime di concessione stipulato con le competenti autorità.</p> <p>In tali aree sono ammesse, subordinatamente all'ottenimento di apposite concessioni da parte delle competenti autorità, attrezzature ludico-sportive all'aperto, quali: minigolf, campi di bocce, tennis, calcetto, pallavolo, piste di auto elettriche, elementi di arredo e servizio quali pergole, fontane, gazebo, chioschi, servizi igienici ecc.</p> <p>Le attrezzature di cui sopra dovranno essere poste ad una distanza di almeno dieci metri dalla strada, opportunamente schermate con elementi naturali, in funzione della loro intensità di uso e del loro impatto visivo, anche in relazione alla illuminazione artificiale, che non dovrà portare disturbo né alle residenze né alla circolazione, sia pedonale che veicolare.</p> <p><u>Non sono in alcun caso ammesse:</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tensostrutture di qualunque tipo, anche se provvisorie o leggere;▪ Pavimentazioni di qualunque tipo e materiale, con la sola esclusione dei fondi dei campi da gioco, che non dovranno comunque superare il venticinque per cento dell'area oggetto della concessione;▪ La realizzazione di piscine o di giochi d'acqua;▪ La realizzazione di attrezzature turistico-ricreative e sportive a carattere permanente.▪ l'installazione di strutture ricreative quali giostre, tappeti elastici, giochi gonfiabili, anche se a carattere temporaneo.	<p>Zone di proprietà demaniale o comunale, comprese tra il lungomare e la fascia delle concessioni e degli stabilimenti balneari, inedificabili, destinate a verde pubblico, con la possibilità di realizzarvi attrezzature sportive minime di servizio o quelle attrezzature previste nella destinazione V - verde pubblico, normata dagli articoli 10 e 29 delle NTA del Piano Regolatore vigente, in regime di concessione stipulato con le competenti autorità.</p> <p>In tali aree sono ammesse, subordinatamente all'ottenimento di apposite concessioni da parte delle competenti autorità, attrezzature ludico-sportive all'aperto, quali: minigolf, campi di bocce, tennis, calcetto, pallavolo, piste di auto elettriche, elementi di arredo e servizio quali pergole, fontane, gazebo, chioschi, servizi igienici ecc.</p> <p>Le attrezzature di cui sopra dovranno essere poste ad una distanza di almeno dieci metri dalla strada, opportunamente schermate con elementi naturali, in funzione della loro intensità di uso e del loro impatto visivo, anche in relazione alla illuminazione artificiale, che non dovrà portare disturbo né alle residenze né alla circolazione, sia pedonale che veicolare.</p> <p><u>Non sono in alcun caso ammesse:</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tensostrutture di qualunque tipo, anche se provvisorie o leggere;▪ Pavimentazioni di qualunque tipo e materiale, con la sola esclusione dei fondi dei campi da gioco, che non dovranno comunque superare il venticinque per cento dell'area oggetto della concessione;▪ La realizzazione di piscine o di giochi d'acqua;▪ La realizzazione di attrezzature turistico-ricreative e sportive a carattere permanente.▪ l'installazione di strutture ricreative quali giostre, tappeti elastici, giochi gonfiabili, anche se a carattere temporaneo. <p>In queste aree sono ammessi tutti gli interventi consentiti dalle norme di tutela dei litorali marini previsti dagli articoli 27 e 32 delle NTA del PPAR.</p>

Art.6 – Interventi su aree sottoposte a concessione demaniale

Riguardano gli interventi previsti nell'ambito della Spiaggia.

Essi si articolano nella seguente classificazione, in base alla destinazione dei suoli:

- A1 Aree su cui esistono concessioni demaniali, con manufatti realizzati antecedentemente l'approvazione del Piano di Spiaggia approvato con delibera della G.P. n. 895 del 15.12.1997
- A2 Aree su cui esistono concessioni demaniali, senza servizio di spiaggia
- B1 Aree su cui esistono concessioni demaniali, con manufatti realizzati o da realizzare, costituite con la Variante al Piano di Spiaggia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°30 del 29/03/2001
- B2 Aree per le quali si può far richiesta di concessione demaniale per la sola installazione di ombrelloni
- SP Aree su cui esistono concessioni trentennali per uso pubblico-sociale
- C1 Aree riservate all'uso pubblico
- C2 Aree di Spiaggia libera
- E1 Aree riservate all'atterraggio ed alla sosta delle imbarcazioni da diporto
- E2 Aree riservate all'atterraggio ed alla sosta delle imbarcazioni per la piccola pesca
- E3 Area riservata allo sport nautico Kite - Surf

Art. 6 bis - Suddivisione del demanio marittimo

In relazione a quanto disposto dall'art. 8 delle norme Tecniche di attuazione del Piano di Gestione Integrata delle aree Costiere (approvato con del. 169 del 02 febbraio 2005), così come integrato dalla deliberazione n. 117 del 10 marzo 2009 e dalla deliberazione n. 151 del 02.02.2010, le aree del Demanio Marittimo, sono così suddivise:

Fascia 1	Aree di libero transito
Fascia 2	Posa in opera di ombrelloni, sdraio torrette sedie e camminamenti
Fascia 3	Posa in opera di cabine spogliatoio, depositi, attrezzature di spiaggia, locali necessari alla gestione, pergolati, pavimentazioni, ombrelloni fissi, strutture di arredo, bar stagionali, tetti suono.

La suddivisione delle fasce, dimensionata secondo i criteri stabiliti dall'art. 13 comma 3 bis lett. f, delle N.T.A. del vigente Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere, è riportata nelle specifiche schede allegate.

Data la variabilità della linea di costa la verifica del dimensionamento della profondità delle varie fasce dovrà essere effettuata in fase di progettazione definitiva di eventuali ampliamenti.

Art. 7 - Prescrizioni

Art. 7.1 testo vigente	Art. 7.1 testo variato
<p>7.1 "A1": Aree su cui esistono concessioni demaniali, con manufatti realizzati antecedentemente l'approvazione del piano di spiaggia approvato con delibera della g.p. N. 895 del 15.12.1997</p> <p><u>Attrezzature, dimensioni e distacchi</u></p> <p>In tali zone sono già presenti manufatti di servizio alla balneazione come stabilimenti, cabine, spogliatoi e docce, e servizi di ristoro quali bar, ristoranti e tavole calde.</p> <p>E' prevista inoltre la possibilità di effettuare vendita di articoli da mare con la seguente regolamentazione: i prodotti dovranno essere contenuti all'interno dello stabilimento balneare, senza esposizione esterna su porticati, pergolati o in qualsiasi altro luogo diverso dallo stabilimento stesso, intendendo per stabilimento la porzione tamponata della struttura.</p> <p>Le funzioni ammesse elencate presenti ed ammissibili sono tutte da intendersi come di servizio alla balneazione: non sono quindi ammesse funzioni quali bar, ristoranti, ecc, in uno stabilimento che non offra il servizio di spiaggia.</p> <p>I manufatti esistenti possono essere conservati nel caso in cui la loro superficie totale superi la massima ammessa per interventi di nuova costruzione in relazione all'ampiezza del fronte della concessione di spiaggia. Gli interventi ammessi sono la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro conservativo.</p> <p>In caso di ristrutturazione totale con demolizione e ricostruzione si possono mantenere i volumi esistenti anche con superficie maggiore a quella consentita, nel rispetto dei parametri tipologici del presente piano e comunque nel rispetto dei limiti imposti dal "Piano di gestione Integrata delle aree costiere" e sue integrazioni.</p> <p>Nel caso in cui il manufatto non superi le superfici massime previste per i nuovi interventi in relazione all'ampiezza della concessione di spiaggia, potrà essere ampliato fino ad un massimo del 20% della superficie esistente e comunque non oltre la superficie massima consentita per i nuovi interventi su concessioni della stessa ampiezza.</p> <p>Tali ampliamenti, sono riferiti alla struttura tamponata e dovranno essere realizzati in armonia con l'edificio esistente, con lo stesso tipo di materiali, colori, infissi ecc.. Nel caso in cui il manufatto esistente non sia dotato della superficie non tamponata, essa potrà essere realizzata con le modalità e le caratteristiche previste per i nuovi interventi.</p> <p>Per tutti i nuovi interventi previsti dal Piano, la verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti dalle NTA del Piano medesimo</p>	<p>7.1 "A1": Aree su cui esistono concessioni demaniali, con manufatti realizzati antecedentemente l'approvazione del piano di spiaggia approvato con delibera della g.p. N. 895 del 15.12.1997</p> <p><u>Attrezzature, dimensioni e distacchi</u></p> <p>In tali zone sono già presenti manufatti di servizio alla balneazione come stabilimenti, cabine, spogliatoi e docce, e servizi di ristoro quali bar, ristoranti e tavole calde.</p> <p>E' prevista inoltre la possibilità di effettuare vendita di articoli da mare con la seguente regolamentazione: i prodotti dovranno essere contenuti all'interno dello stabilimento balneare, senza esposizione esterna su porticati, pergolati o in qualsiasi altro luogo diverso dallo stabilimento stesso, intendendo per stabilimento la porzione tamponata della struttura.</p> <p>All'interno degli stabilimenti balneari, oltre alla presenza di attività di pubblico esercizio, sono ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercizi di vicinato, purché le categorie merceologiche siano attinenti alla attività di balneazione e non siano predominanti in termine di superficie utile rispetto alla attività principale di servizio alla spiaggia; • esposizioni non permanenti; • i servizi per il tempo libero e la cura della persona (sport, fitness e benessere, servizi estetici e di bellezza). <p>Le funzioni ammesse elencate nelle presenti norme ed ammissibili sono tutte da intendersi come di servizio alla balneazione: non sono quindi ammesse funzioni quali bar, ristoranti, ecc, in uno stabilimento che non offra il servizio di spiaggia.</p> <p>Oltre che all'interno dello stabilimento balneare le funzioni di servizio possono essere esercitate, ove consentito dalle norme igienico sanitarie, negli ulteriori spazi contenuti nella fascia n. 3 di cui all'articolo 6bis.</p> <p>I manufatti esistenti possono essere conservati nel caso in cui la loro superficie totale superi la massima ammessa per interventi di nuova costruzione in relazione all'ampiezza del fronte della concessione di spiaggia. Gli interventi ammessi sono la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro conservativo.</p> <p>In caso di ristrutturazione totale con demolizione e ricostruzione si possono mantenere i volumi esistenti anche con superficie maggiore a quella consentita, nel rispetto dei parametri tipologici del presente piano e comunque nel rispetto dei limiti imposti dal "Piano di gestione Integrata delle aree costiere" e sue integrazioni.</p> <p>Nel caso in cui il manufatto non superi le superfici massime previste per i nuovi interventi in relazione all'ampiezza della concessione di spiaggia, potrà essere ampliato fino ad un massimo del 20% della superficie esistente e comunque non oltre la superficie massima consentita per i nuovi interventi su concessioni della stessa ampiezza.</p> <p>Tali ampliamenti, sono riferiti alla struttura tamponata e dovranno essere realizzati in armonia con l'edificio esistente, con lo stesso tipo di materiali, colori, infissi ecc.. Nel caso in cui il manufatto esistente non sia dotato della superficie non tamponata, essa potrà essere realizzata con le modalità e le caratteristiche previste per i nuovi interventi.</p> <p>Per tutti i nuovi interventi previsti dal Piano, la verifica</p>

(distacchi, ecc.) dovrà essere fatta non sulla cartografia del Piano, ma sullo stato di fatto del litorale al momento della richiesta di permesso di costruire.

Le nuove edificazioni dovranno essere realizzate un piano fuori terra, senza sbancamenti per le fondazioni, che saranno appoggiate al terreno naturale, e dovranno essere comunque rimovibili senza alcuna compromissione del terreno di sedime.

E' ammesso l'utilizzo di plinti sfilabili, ove reso necessario dalle condizioni orografiche del terreno per particolare struttura da fondare.

Il piano di posa delle strutture previste (chalet, ecc.) dovrà essere ubicato ad una quota elevata di almeno 2 m rispetto all'attuale livello massimo del mare (alta marea). Qualora si dovesse ricorrere a fondazioni incassate nel terreno di sedime le stesse dovranno comunque avere un "piano di imposta" ubicato a distanza di sicurezza della zona di escursione della falda idrica.

Le superfici massime dei manufatti di servizio (superficie tamponata /superficie aperta) saranno di mq 104 -56 ,194 – 56 e 224-56, per concessioni aventi estensioni del fronte a mare rispettivamente di 25, 50 e 100 ml.

I manufatti di servizio agli stabilimenti dovranno avere la seguente altezza esterna massima all'estradosso della copertura:

- H max = 3,5 m per gli chalet;
- H max = 3,0 m per cabine spogliatoio, servizi igienici, docce come riportato nell'allegato grafico della tavola n° T3a;
- Distanza minima dai confini nord, sud ml 0,00 per le sole cabine, ml 4,50 per i manufatti del tipo chalet;
- Distanza minima dal confine ovest ml 4,50, con la sola esclusione della zona del lungomare sud in cui i manufatti dovranno essere posti ad una distanza di ml 1,50 dal ciglio est della passeggiata pedonale.

Il piano di copertura non potrà essere impegnato con strutture fisse di qualsiasi genere, intendendosi per tali anche serbatoi, estrattori, ecc. nonché tutti i relativi impianti tecnologici.

In ogni stabilimento devono essere presenti cabine e servizi (wc e docce) secondo quanto previsto per legge ed almeno due cabine-spogliatoio di uso pubblico.

Il fronte mare non potrà essere occupato con superfici tamponate che lo impegnino per più di 1/3 della sua estensione lineare, fermo restando che per le concessioni di massima superficie lineare (100 m) i moduli tamponati non potranno occupare una superficie complessiva lineare superiore a 24 ml, intervallati da un passaggio di 4 ml.

L'area massima edificabile verso il mare, oltre la fascia ad ovest di 1,50 ml o di 4,50 ml per la parte centro nord, non potrà essere superiore a quella della corrispondente fascia edificabile descritta nelle apposite schede.

Non saranno autorizzate realizzazioni di manufatti quando la profondità dell'arenile libero sia inferiore a 15 m oltre la fascia edificabile.

Oltre alle attrezzature di tipo fisso, quali chalet e cabine potranno essere realizzate attrezzature stagionali quali campi da gioco e pergolati.

I pergolati potranno essere realizzati in aderenza alle strutture principali o staccati da esse di almeno ml 2, dovranno essere privi di fondazione, poggiati direttamente sul terreno o infissi in vasi. Dovranno essere realizzati in legno e la copertura dovrà essere realizzata con un ordito di travetti sui quali potranno essere poggiate stuoie in cannucciato o paglia, teli o far attecchire vegetazione rampicante. Tali attrezzature potranno essere costruite previa presentazione di denuncia di inizio attività.

Essi potranno avere le seguenti superfici massime:
mq 16 su concessioni di ml 25 di fronte

dell'esistenza dei requisiti richiesti dalle NTA del Piano medesimo (distacchi, ecc.) dovrà essere fatta non sulla cartografia del Piano, ma sullo stato di fatto del litorale al momento della richiesta di permesso di costruire.

Le nuove edificazioni dovranno essere realizzate un piano fuori terra, senza sbancamenti per le fondazioni, che saranno appoggiate al terreno naturale, e dovranno essere comunque rimovibili senza alcuna compromissione del terreno di sedime.

E' ammesso l'utilizzo di plinti sfilabili, ove reso necessario dalle condizioni orografiche del terreno per particolare struttura da fondare.

Il piano di posa delle strutture previste (chalet, ecc.) dovrà essere ubicato ad una quota elevata di almeno 2 m rispetto all'attuale livello massimo del mare (alta marea). Qualora si dovesse ricorrere a fondazioni incassate nel terreno di sedime le stesse dovranno comunque avere un "piano di imposta" ubicato a distanza di sicurezza della zona di escursione della falda idrica.

Le superfici massime dei manufatti di servizio (superficie tamponata /superficie aperta) saranno di mq 104 -56,194 – 56 e 224-56, per concessioni aventi estensioni del fronte a mare rispettivamente di 25, 50 e 100 ml.

I manufatti di servizio agli stabilimenti dovranno avere la seguente altezza esterna massima all'estradosso della copertura:

- H max = 3,5 m per gli chalet;
- H max = 3,0 m per cabine spogliatoio, servizi igienici, docce come riportato nell'allegato grafico della tavola n° T3a;
- Distanza minima dai confini nord, sud ml 0,00 per le sole cabine, ml 4,50 per i manufatti del tipo chalet;
- Distanza minima dal confine ovest ml 4,50, con la sola esclusione della zona del lungomare sud in cui i manufatti dovranno essere posti ad una distanza di ml 1,50 dal ciglio est della passeggiata pedonale.

Il piano di copertura non potrà essere impegnato con strutture fisse di qualsiasi genere, intendendosi per tali anche serbatoi, estrattori, ecc. nonché tutti i relativi impianti tecnologici, **fatti salvi gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, purché gli stessi siano realizzati compatibilmente con il vincolo paesaggistico del territorio costiero.**

In ogni stabilimento devono essere presenti cabine e servizi (wc e docce) secondo quanto previsto per legge ed almeno due cabine-spogliatoio di uso pubblico.

Il fronte mare non potrà essere occupato con superfici tamponate che lo impegnino per più di 1/3 della sua estensione lineare, fermo restando che per le concessioni di massima superficie lineare (100 m) i moduli tamponati non potranno occupare una superficie complessiva lineare superiore a 24 ml, intervallati da un passaggio di 4 ml.

L'area massima edificabile verso il mare, oltre la fascia ad ovest di 1,50 ml o di 4,50 ml per la parte centro nord, non potrà essere superiore a quella della corrispondente fascia edificabile descritta nelle apposite schede.

Non saranno autorizzate realizzazioni di manufatti quando la profondità dell'arenile libero sia inferiore a 15 m oltre la fascia edificabile.

Oltre alle attrezzature di tipo fisso, quali chalet e cabine potranno essere realizzate attrezzature stagionali quali campi da gioco e pergolati **oltre alle strutture precarie di cui al punto 6 delle linee guida allegate alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 2001.**

I pergolati potranno essere realizzati in aderenza alle strutture principali o staccati da esse di almeno ml 2, dovranno essere privi di fondazione, poggiati direttamente sul terreno o infissi in vasi. Dovranno essere realizzati in legno e la copertura dovrà essere realizzata con un ordito di travetti sui quali potranno essere poggiate stuoie in cannucciato o paglia, teli o far attecchire vegetazione rampicante. Tali attrezzature potranno essere costruite previa presentazione di denuncia di inizio attività, **previa acquisizione della necessaria autorizzazione paesaggistica.** Essi potranno avere le seguenti superfici massime:

mq 25 su concessioni di ml 50 e 100 di fronte.

In alternativa ai pergolati potranno essere installati uno o più ombrelloni in legno o in struttura metallica, coperti con teli, cannucciati o tavolati con le seguenti superfici massime:

mq 9 su concessioni di ml 25 di fronte

mq 16 su concessioni di ml 50 o 100 di fronte

Dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche per portatori di handicaps.

Le pavimentazioni ed i percorsi pedonali saranno realizzati esclusivamente con elementi prefabbricati di tipo amovibile.

Le passerelle per il transito e per gli spostamenti di portatori di handicaps dovranno realizzarsi preferibilmente in legno. Dette passerelle dovranno in ogni caso essere realizzate in materiale facilmente asportabile e comunque da permetterne la rimozione a fine stagione.

A nord ed a sud degli chalet, per una fascia non più ampia della fascia edificabile descritta nelle apposite schede può essere consentito, senza ulteriore e specifica autorizzazione, il posizionamento di giochi da spiaggia o per bambini che non comportino in nessun caso pavimentazioni di tipo permanente, compromissione del sedime e modifica dello stato dei luoghi. Dette strutture dovranno essere obbligatoriamente rimosse a fine stagione.

E' permessa, al fine di garantire maggiore sicurezza e protezione degli utenti di queste aree, la loro delimitazione con aiuole o steccati di legno, dell'altezza massima di 50 (cinquanta) centimetri, da realizzare in armonia con la struttura esistente e posizionati in modo tale da non creare pregiudizio alla visuale o compromettere la libera circolazione dei pedoni.

E' permessa l'installazione di impianti di illuminazione realizzati conformemente alle norme antinfortunistiche e sanitarie che non creino disturbo alla navigazione o alla libera circolazione dei veicoli sulla strada a monte.

E' consentita la chiusura della superficie aperta (PORTICO di mq 56 - 56 - 56 per le concessioni aventi estensione del fronte a mare rispettivamente di ml 25 - 50 - 100), con elementi trasparenti di tipo "leggero", realizzati strutturalmente da telai apribili che consentano la reversibilità della struttura.

Tale intervento, dovrà essere realizzato con materiali e forme che siano in armonia con la struttura principale preesistente.

E' consentita altresì, previa autorizzazione, la realizzazione di chiosco bar della superficie massima di mq 10.00, tale struttura è ricompresa all'interno della massima superficie ammissibile e di una struttura ad uso stagionale del tipo tetto suono, o altra tecnologia, finalizzata al contenimento delle emissioni acustiche in relazione allo svolgimento di trattenimenti musicali e/o danzanti. Vanno escluse comunque tutte quelle tecnologie che utilizzano pannellature verticali di qualsiasi altezza.

Per le concessioni demaniali con fronte mare pari a 50.00 ml e 100.00 ml la struttura di tetto suono, o similare, dovrà essere non superiore a mq 36.00 calcolata sulla proiezione a terra del tetto suono.

Tale struttura potrà essere eventualmente frazionata in due unità.

Le strutture dedicate al contenimento delle emissioni acustiche dovranno essere posizionate ad almeno ml 5,00 dai confini dell'area demaniale e comunque non potranno essere realizzate in aderenza al manufatto principale.

Per le concessioni demaniali con fronte mare pari a ml 25.00 la struttura di tetto suono, o similare, non potrà superare mq 18.00.

Il chiosco bar di utilizzo stagionale non potrà essere tamponato perimetralmente, se non per le parti dell'altezza del bancone, e non dovrà essere realizzato in aderenza allo stabilimento balneare principale, né alle cabine o al pergolato, ma

mq 46 **25** su concessioni di ml 25 di fronte

mq 25 **35** su concessioni di ml 50 e 100 di fronte.

~~In alternativa ai pergolati potranno essere installati uno o più ombrelloni in legno o in struttura metallica, coperti con teli, cannucciati o tavolati con le seguenti superfici massime:~~

~~mq 9 su concessioni di ml 25 di fronte~~

~~mq 16 su concessioni di ml 50 o 100 di fronte~~

Dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche per portatori di handicaps.

Le pavimentazioni ed i percorsi pedonali saranno realizzati esclusivamente con elementi prefabbricati di tipo amovibile.

Le passerelle per il transito e per gli spostamenti di portatori di handicaps dovranno realizzarsi preferibilmente in legno. Dette passerelle dovranno in ogni caso essere realizzate in materiale facilmente asportabile e comunque da permetterne la rimozione a fine stagione.

A nord ed a sud degli chalet, per una fascia non più ampia della fascia edificabile descritta nelle apposite schede può essere consentito, senza ulteriore e specifica autorizzazione, il posizionamento di giochi da spiaggia o per bambini che non comportino in nessun caso pavimentazioni di tipo permanente, compromissione del sedime e modifica dello stato dei luoghi. Dette strutture dovranno essere obbligatoriamente rimosse a fine stagione.

E' permessa, al fine di garantire maggiore sicurezza e protezione degli utenti di queste aree, la loro delimitazione con aiuole o steccati di legno, dell'altezza massima di 50 (cinquanta) centimetri, da realizzare in armonia con la struttura esistente e posizionati in modo tale da non creare pregiudizio alla visuale o compromettere la libera circolazione dei pedoni.

E' permessa l'installazione di impianti di illuminazione realizzati conformemente alle norme antinfortunistiche e sanitarie che non creino disturbo alla navigazione o alla libera circolazione dei veicoli sulla strada a monte.

E' consentita la chiusura della superficie aperta (PORTICO di mq 56 - 56 - 56 per le concessioni aventi estensione del fronte a mare rispettivamente di ml 25- 50 - 100), con elementi trasparenti di tipo "leggero", realizzati strutturalmente da telai apribili che consentano la reversibilità della struttura.

Tale intervento, dovrà essere realizzato con materiali e forme che siano in armonia con la struttura principale preesistente.

E' consentita altresì, previa autorizzazione, la realizzazione di **un** chiosco bar della superficie massima di mq ~~10.00~~, **senza** incremento della massima superficie ammissibile **per ciascuno stabilimento balneare e la realizzazione** di una struttura ad uso stagionale del tipo tetto suono, o altra tecnologia, finalizzata al contenimento delle emissioni acustiche in relazione allo svolgimento di trattenimenti musicali e/o danzanti. Vanno escluse comunque tutte quelle tecnologie che utilizzano pannellature verticali di qualsiasi altezza.

Per le concessioni demaniali con fronte mare pari a 50.00 ml e 100.00 ml la struttura di tetto suono, o similare, dovrà essere non superiore a mq 36.00 calcolata sulla proiezione a terra del tetto suono.

Tale struttura potrà essere eventualmente frazionata in due unità.

Le strutture dedicate al contenimento delle emissioni acustiche dovranno essere posizionate ad almeno ml 5,00 dai confini dell'area demaniale e comunque non potranno essere realizzate in aderenza al manufatto principale.

Per le concessioni demaniali con fronte mare pari a ml 25.00 la struttura di tetto suono, o similare, non potrà superare mq 18.00.

Il chiosco bar di utilizzo stagionale ~~non~~ potrà essere tamponato perimetralmente, ~~se non per le parti dell'altezza del bancone~~, e non dovrà essere realizzato in aderenza allo

<p>posto ad una distanza di almeno ml 3,00 dalle stesse. A ridosso dei corsi d'acqua demaniali deve essere mantenuta una fascia di rispetto di almeno 30 m per ciascun lato.</p> <p><u>Divieti:</u></p> <p><u>Non sono in nessun caso ammesse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • tensostrutture; • l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino le visuali costiere; • la costruzione di muri di recinzione o di contenimento; • la realizzazione di recinzioni in genere; <ul style="list-style-type: none"> • l'uso di qualsiasi getto in opera di calcestruzzo e simili; • la realizzazione di piscine o di giochi d'acqua; • la realizzazione di attrezzature turistico ricreative e sportive a carattere permanente; • la chiusura delle attrezzature stagionali (pergolati, chiosco-bar, ecc); • l'installazione di strutture ricreative quali giostre, tappeti elastici, giochi gonfiabili, anche se a carattere temporaneo. <p>Le eventuali insegne dovranno essere conformi a quanto previsto dal Piano Generale degli impianti pubblicitari vigente. E' vietata inoltre l'utilizzazione di pozzi locali per l'approvvigionamento idrico, al fine di impedire l'intrusione di acqua salata e salmastra. All'interno della fascia n. 3 è consentita l'installazione di vasche idromassaggio.</p>	<p>stabilimento balneare principale, né alle cabine o al pergolato, ma posto ad una distanza di almeno ml 3,00 dalle stesse. A ridosso dei corsi d'acqua demaniali deve essere mantenuta una fascia di rispetto di almeno 30 m per ciascun lato.</p> <p><u>Divieti:</u></p> <p><u>Non sono in nessun caso ammesse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • tensostrutture; • l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino le visuali costiere; • la costruzione di muri di recinzione o di contenimento; • la realizzazione di recinzioni in genere, con la esclusione di quelle di delimitazione tra due concessioni demaniali da realizzare con paletti e corda o simili, fermo restando che non potranno essere installate sulla fascia dei primi 5 ml dalla battigia; • l'uso di qualsiasi getto in opera di calcestruzzo e simili; • la realizzazione di piscine o di giochi d'acqua; • la realizzazione di attrezzature turistico ricreative e sportive a carattere permanente; • la chiusura delle attrezzature stagionali quali i pergolati chiosco-bar, ecc; • l'installazione di strutture ricreative quali giostre, tappeti elastici, giochi gonfiabili, anche se a carattere temporaneo. <p>Le eventuali insegne dovranno essere conformi a quanto previsto dal Piano Generale degli impianti pubblicitari vigente. E' vietata inoltre l'utilizzazione di pozzi locali per l'approvvigionamento idrico, al fine di impedire l'intrusione di acqua salata e salmastra. All'interno della fascia n. 3 è consentita l'installazione di vasche idromassaggio.</p> <p>All'interno della fascia n. 3 potranno essere previsti appositi spazi per la collocazione dei contenitori dei rifiuti per la raccolta differenziata. Detti spazi dovranno essere circoscritti con opportune schermature realizzate con materiali che si inseriscano nel contesto paesistico ambientale e mantenuti in maniera decorosa.</p> <p>I concessionari di spiaggia potranno installare sullo specchio d'acqua antistante la propria concessione piattaforme galleggianti o giochi gonfiabili, previa estensione della concessione demaniale stessa e pagamento del relativo canone. L'installazione di dette strutture dovrà avvenire nel rispetto della sicurezza dei bagnanti. Esse dovranno essere riportate a terra entro il tramonto del sole.</p> <p>Durante la stagione invernale, al fine di proteggere gli stabilimenti balneari dalle intemperie e da eventuali atti vandalici, sono consentite delimitazioni strettamente aderenti ai manufatti oggetto di concessione, senza asservimento alcuno delle aree scoperte e pertinenziali dei manufatti stessi. Dette delimitazioni dovranno essere costituite da elementi rimovibili a basso impatto visivo e non dovranno in alcun modo impedire l'accessibilità e la transitabilità delle aree scoperte oggetto della concessione, il tutto in ottemperanza alle linee guida dell'Agenzia delle Dogane, nota prot. 9774 del 24.09.2010.</p>
<p>Art. 7.2 testo vigente</p>	<p>Art. 7.2 testo modificato</p>
<p>7.2 "A2": Aree su cui esiste già una concessione demaniale senza servizio di spiaggia</p> <p><u>Attrezzature, dimensioni e distacchi</u></p> <p>In tali zone sono già presenti manufatti di servizio del tipo chiosco-bar, con l'esclusione del servizio di spiaggia.</p>	<p>7.2 "A2": Aree su cui esiste già una concessione demaniale senza servizio di spiaggia</p> <p><u>Attrezzature, dimensioni e distacchi</u></p> <p>In tali zone sono già presenti manufatti di servizio del tipo chiosco-bar, con l'esclusione del servizio di spiaggia.</p>

<p>Gli interventi ammessi sono la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia.</p> <p>In tali aree è consentita l'integrazione del manufatto esistente con una superficie non tamponata di max mq. 48 assimilabile alle strutture non tamponate previste per la tipologia A1 e B1.</p> <p>In alternativa alla superficie non tamponata, potranno essere posizionate strutture del tipo tetto suono o similari, finalizzate al contenimento delle emissioni sonore in caso di trattenimenti musicali <i>e/o danzanti</i>, senza incremento di area.</p> <p>Tale superficie dovrà essere posizionata sul fronte est del manufatto esistente, in allineamento ad esso.</p> <p>Le nuove edificazioni dovranno essere ad un piano fuori terra, senza sbancamenti per le fondazioni, che saranno appoggiate al terreno naturale, e dovranno essere comunque rimovibili senza alcuna compromissione del terreno di sedime.</p> <p>Il piano di copertura non potrà essere impegnato con strutture fisse di qualsiasi genere, intendendosi per tali anche serbatoi, estrattori, ecc. nonché tutti i relativi impianti tecnologici.</p> <p>Divieti:</p> <p><u>Non sono in nessun caso ammesse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • tensostrutture; • l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino le visuali costiere; • la costruzione di muri di recinzione o di contenimento; • la realizzazione di recinzioni in genere; • l'uso di qualsiasi getto in opera di calcestruzzo e simili; • la realizzazione di piscine o di giochi d'acqua; • la realizzazione di attrezzature turistico ricreative e sportive a carattere permanente; • la chiusura delle attrezzature stagionali (pergolati, chiosco-bar, ecc); • l'installazione di strutture ricreative quali giostre, tappeti elastici, giochi gonfiabili, anche se a carattere temporaneo. <p>Le eventuali insegne dovranno essere conformi a quanto previsto dal Piano Generale degli impianti pubblicitari vigente.</p> <p>E' vietata inoltre l'utilizzazione di pozzi locali per l'approvvigionamento idrico, al fine di impedire l'intrusione di acqua salata e salmastra.</p>	<p>Gli interventi ammessi sono la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia.</p> <p>In tali aree è consentita l'integrazione del manufatto esistente con una superficie non tamponata di max mq. 48 assimilabile alle strutture non tamponate previste per la tipologia A1 e B1.</p> <p>In alternativa alla superficie non tamponata, potranno essere posizionate strutture del tipo tetto suono o similari, finalizzate al contenimento delle emissioni sonore in caso di trattenimenti musicali <i>e/o danzanti</i>, senza incremento di area.</p> <p>Tale superficie dovrà essere posizionata sul fronte est del manufatto esistente, in allineamento ad esso.</p> <p>Le nuove edificazioni dovranno essere realizzate ad un piano fuori terra, senza sbancamenti per le fondazioni, che saranno appoggiate al terreno naturale, e dovranno essere comunque rimovibili senza alcuna compromissione del terreno di sedime.</p> <p>Il piano di copertura non potrà essere impegnato con strutture fisse di qualsiasi genere, intendendosi per tali anche serbatoi, estrattori, ecc. nonché tutti i relativi impianti tecnologici, fatti salvi gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, purché gli stessi siano realizzati compatibilmente con il vincolo paesaggistico del territorio costiero.</p> <p>All'interno della struttura, oltre alla presenza di attività di pubblico esercizio, sono ammesse esposizioni non permanenti.</p> <p>Divieti:</p> <p><u>Non sono in nessun caso ammesse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • tensostrutture; • l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino le visuali costiere; • la costruzione di muri di recinzione o di contenimento; • la realizzazione di recinzioni in genere; • l'uso di qualsiasi getto in opera di calcestruzzo e simili; • la realizzazione di piscine o di giochi d'acqua; • la realizzazione di attrezzature turistico ricreative e sportive a carattere permanente; • la chiusura delle attrezzature stagionali quali i pergolati chiosco-bar, ecc); • l'installazione di strutture ricreative quali giostre, tappeti elastici, giochi gonfiabili, anche se a carattere temporaneo. <p>Le eventuali insegne dovranno essere conformi a quanto previsto dal Piano Generale degli impianti pubblicitari vigente.</p> <p>E' vietata inoltre l'utilizzazione di pozzi locali per l'approvvigionamento idrico, al fine di impedire l'intrusione di acqua salata e salmastra.</p> <p>All'interno dell'area in concessione potranno essere previsti appositi spazi per la collocazione dei contenitori dei rifiuti per la raccolta differenziata. Detti spazi dovranno essere circoscritti con opportune schermature realizzate con materiali che si inseriscano nel contesto paesistico ambientale e mantenuti in maniera decorosa.</p>
<p>Art. 7.3 testo vigente</p>	<p>Art. 7.3 testo modificato</p>
<p>7.3 Zona "B1": Aree su cui esistono concessioni demaniali, con manufatti realizzati o da realizzare, costituite con la Variante al Piano di Spiaggia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°30 del 29/03/2001</p> <p><u>Attrezzature, dimensioni e distacchi</u></p> <p>In tali zone sono ammessi manufatti di servizio alla</p>	<p>7.3 Zona "B1": Aree su cui esistono concessioni demaniali, con manufatti realizzati o da realizzare, costituite con la Variante al Piano di Spiaggia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°30 del 29/03/2001</p> <p><u>Attrezzature, dimensioni e distacchi</u></p> <p>In tali zone sono ammessi manufatti di servizio alla</p>

balneazione come stabilimenti , cabine, spogliatoi e docce, e servizi di ristoro quali bar, ristoranti e tavole calde.

E' prevista inoltre la possibilità di effettuare vendita di articoli da mare con la seguente regolamentazione: i prodotti dovranno essere contenuti all'interno dello stabilimento balneare, senza esposizione esterna su porticati, pergolati o in qualsiasi altro luogo diverso dallo stabilimento stesso, intendendo per stabilimento la porzione tamponata della struttura.

Le funzioni ammesse elencate sono tutte da intendersi come di servizio alla balneazione: non sono quindi ammesse funzioni quali bar, ristoranti, ecc, in uno stabilimento che non offra il servizio di spiaggia.

E' ammessa, limitatamente alla fascia compresa nei primi tre metri dal confine, per le concessioni poste sul lungomare nord e centro, a monte della concessione, la realizzazione di elementi di arredo non fissi quali panchine, aiuole di fiori, elementi di illuminazione artificiale, rastrelliere per biciclette, steccati di legno e simili, la cui altezza non deve comunque essere superiore ai settanta centimetri.

Nelle zone in cui siano già presenti attrezzature di cui ai punti precedenti, i manufatti esistenti possono essere ristrutturati e/o ampliati secondo le norme di cui al punto 7.

Per i nuovi interventi previsti dal Piano, la verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti dalle NTA del Piano medesimo (distacchi, ecc.) dovrà essere fatta non sulla cartografia del Piano, ma sullo stato di fatto del litorale al momento della richiesta concessione edilizia.

Le nuove edificazioni per un solo piano fuori terra, senza sbancamenti per le fondazioni, che saranno appoggiate al terreno naturale, e dovranno essere comunque rimovibili senza alcuna compromissione del terreno di sedime.

E' ammesso l'utilizzo di plinti sfilabili, ove reso necessario dalle condizioni orografiche del terreno per particolare struttura da fondare.

Il piano di posa delle strutture previste (chalet, ecc.) dovrà essere ubicato ad una quota elevata di almeno 2 m rispetto all'attuale livello massimo del mare (alta marea). Qualora si dovesse ricorrere a fondazioni incassate nel terreno di sedime le stesse dovranno comunque avere un "piano di imposta" ubicato a distanza di sicurezza della zona di escursione della falda idrica.

Le superfici massime dei manufatti di servizio (superficie tamponata /superficie aperta) saranno di mq 104 -56 , 194 - 56 e 224-56, per concessioni aventi estensioni del fronte a mare rispettivamente di 25, 50 e 100 ml.

I manufatti di servizio agli stabilimenti dovranno avere la seguente altezza esterna massima all'estradosso della copertura:

- H max = 3,5 m per gli chalet;
- H max = 3,0 m per cabine spogliatoio, servizi igienici, docce come riportato nell'allegato grafico della tavola n° 3Ta;
- Distanza minima dai confini nord, sud ml 0,00 per le sole cabine, ml 4,50 per i manufatti del tipo chalet;
- Distanza minima dal confine ovest ml 4,50, con la sola esclusione della zona del lungomare sud in cui i manufatti dovranno essere posti ad una distanza di ml 1,50 dal ciglio est della

balneazione come stabilimenti , cabine, spogliatoi e docce, e servizi di ristoro quali bar, ristoranti e tavole calde.

E' prevista inoltre la possibilità di effettuare vendita di articoli da mare con la seguente regolamentazione: i prodotti dovranno essere contenuti all'interno dello stabilimento balneare, senza esposizione esterna su porticati, pergolati o in qualsiasi altro luogo diverso dallo stabilimento stesso, intendendo per stabilimento la porzione tamponata della struttura.

All'interno degli stabilimenti balneari, oltre alla presenza di attività di pubblico esercizio, sono ammessi:

- **esercizi di vicinato, purché le categorie merceologiche siano attinenti alla attività di balneazione e non siano predominanti in termine di superficie utile rispetto alla attività principale di servizio alla spiaggia;**
- **esposizioni non permanenti;**
- **i servizi per il tempo libero e la cura della persona (sport, fitness e benessere, servizi estetici e di bellezza).**

Le funzioni ammesse elencate **nelle** presenti **norme ed ammissibili** sono tutte da intendersi come di servizio alla balneazione: non sono quindi ammesse funzioni quali bar, ristoranti, ecc, in uno stabilimento che non offra il servizio di spiaggia.

Oltre che all'interno dello stabilimento balneare le funzioni di servizio possono essere esercitate, ove consentito dalle norme igienico sanitarie, negli ulteriori spazi contenuti nella fascia n. 3 di cui all'articolo 6bis

E' ammessa, limitatamente alla fascia compresa nei primi tre metri dal confine, per le concessioni poste sul lungomare nord e centro, a monte della concessione, la realizzazione di elementi di arredo non fissi quali panchine, aiuole di fiori, elementi di illuminazione artificiale, rastrelliere per biciclette, steccati di legno e simili, la cui altezza non deve comunque essere superiore ai settanta centimetri, **ecc.**

Nelle zone in cui siano già presenti attrezzature di cui ai punti precedenti, i manufatti esistenti possono essere ristrutturati e/o ampliati secondo le norme di cui al punto 7.

Per i nuovi interventi previsti dal Piano, la verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti dalle NTA del Piano medesimo (distacchi, ecc.) dovrà essere fatta non sulla cartografia del Piano, ma sullo stato di fatto del litorale al momento della richiesta concessione edilizia.

Le nuove edificazioni per un solo piano fuori terra, senza sbancamenti per le fondazioni, che saranno appoggiate al terreno naturale, e dovranno essere comunque rimovibili senza alcuna compromissione del terreno di sedime.

E' ammesso l'utilizzo di plinti sfilabili, ove reso necessario dalle condizioni orografiche del terreno per particolare struttura da fondare.

Il piano di posa delle strutture previste (chalet, ecc.) dovrà essere ubicato ad una quota elevata di almeno 2 m rispetto all'attuale livello massimo del mare (alta marea). Qualora si dovesse ricorrere a fondazioni incassate nel terreno di sedime le stesse dovranno comunque avere un "piano di imposta" ubicato a distanza di sicurezza della zona di escursione della falda idrica.

Le superfici massime dei manufatti di servizio (superficie tamponata /superficie aperta) saranno di mq 104 -56 , 194 - 56 e 224-56, per concessioni aventi estensioni del fronte a mare rispettivamente di 25, 50 e 100 ml.

I manufatti di servizio agli stabilimenti dovranno avere la seguente altezza esterna massima all'estradosso della copertura:

- H max = 3,5 m per gli chalet;
- H max = 3,0 m per cabine spogliatoio, servizi igienici, docce come riportato nell'allegato grafico della tavola n° 3Ta;
- Distanza minima dai confini nord, sud ml 0,00 per le sole cabine, ml 4,50 per i manufatti del tipo chalet;
- Distanza minima dal confine ovest ml 4,50, con la sola esclusione della zona del lungomare sud in cui i manufatti dovranno essere posti ad una distanza di ml 1,50 dal ciglio est della

passaggiata pedonale.

Il piano di copertura non potrà essere impegnato con strutture fisse di qualsiasi genere, intendendosi per tali anche serbatoi, estrattori, ecc. nonché tutti i relativi impianti tecnologici.

In ogni stabilimento devono essere presenti cabine e servizi (wc e docce) secondo quanto previsto per legge ed almeno due cabine-spogliatoio di uso pubblico.

Il fronte mare non potrà essere occupato con superfici tamponate che lo impegnino per più di 1/3 della sua estensione lineare, fermo restando che per le concessioni di massima superficie lineare (100 m) i moduli tamponati non potranno occupare una superficie complessiva lineare superiore a 24 ml, intervallati da un passaggio di 4 ml.

L'area massima edificabile verso il mare, oltre la fascia ad ovest di 1,50 ml o di 4,50 ml per la parte centro nord, non potrà essere superiore ai alla fascia indicata nelle apposite schede e destinata all'edificazione.

Non saranno autorizzate realizzazioni di manufatti quando la profondità dell'arenile libero sia inferiore a 15 m oltre la fascia edificabile.

Oltre alle attrezzature di tipo fisso, quali chalet e cabine potranno essere realizzate attrezzature stagionali quali campi da gioco e pergolati.

I pergolati potranno essere realizzati in aderenza alle strutture principali o staccati da esse di almeno ml 2,0, dovranno essere privi di fondazione, poggiati direttamente sul terreno o infissi in vasi. Dovranno essere realizzati in legno e la copertura dovrà essere realizzata con un ordito di travetti sui quali potranno essere poggiate stuoie in cannucciato o paglia, teli o far attecchire vegetazione rampicante. Tali attrezzature potranno essere costruite previa presentazione di istanza di denuncia di inizio attività:

Essi potranno avere le seguenti superfici massime:

mq 16 su concessioni di ml 25 di fronte

mq 25 su concessioni di ml 50 e 100 di fronte.

In alternativa ai pergolati potranno essere installati uno o più ombrelloni in legno o in struttura metallica, coperti con teli, cannucciati o tavolati con le seguenti superfici massime:

mq 9 su concessioni di ml 25 di fronte

mq 16 su concessioni di ml 50 o 100 di fronte

Dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche per portatori di handicaps.

Le pavimentazioni ed i percorsi pedonali saranno realizzati esclusivamente con elementi prefabbricati di tipo amovibile.

Le passerelle per il transito e per gli spostamenti di portatori di handicaps dovranno realizzarsi preferibilmente in legno. Dette passerelle dovranno in ogni caso essere realizzate in materiale facilmente asportabile e comunque da permetterne la rimozione a fine stagione.

A nord ed a sud degli chalet, può essere consentito, senza ulteriore e specifica autorizzazione, il posizionamento di giochi da spiaggia o per bambini che non comportino in nessun caso pavimentazioni di tipo permanente, compromissione del sedime e modifica dello stato dei luoghi. Dette strutture dovranno essere obbligatoriamente rimosse a fine stagione. E' permessa, al fine di garantire maggiore sicurezza e protezione degli utenti di queste aree, la loro delimitazione con aiuole o steccati di legno, dell'altezza massima di 50 (cinquanta) centimetri, da realizzare in armonia con la struttura esistente e posizionati in modo tale da non creare pregiudizio alla visuale o compromettere la libera circolazione dei pedoni.

E' permessa l'installazione di impianti di illuminazione realizzati conformemente alle norme antinfortunistiche e sanitarie che non creino disturbo alla navigazione o alla libera circolazione

passaggiata pedonale.

Il piano di copertura non potrà essere impegnato con strutture fisse di qualsiasi genere, intendendosi per tali anche serbatoi, estrattori, ecc. nonché tutti i relativi impianti tecnologici, **fatti salvi gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, purché gli stessi siano realizzati compatibilmente con il vincolo paesaggistico del territorio costiero.**

In ogni stabilimento devono essere presenti cabine e servizi (wc e docce) secondo quanto previsto per legge ed almeno due cabine-spogliatoio di uso pubblico.

Il fronte mare non potrà essere occupato con superfici tamponate che lo impegnino per più di 1/3 della sua estensione lineare, fermo restando che per le concessioni di massima superficie lineare (100 m) i moduli tamponati non potranno occupare una superficie complessiva lineare superiore a 24 ml, intervallati da un passaggio di 4 ml.

L'area massima edificabile verso il mare, oltre la fascia ad ovest di 1,50 ml o di 4,50 ml per la parte centro nord, non potrà essere superiore ai alla fascia indicata nelle apposite schede e destinata all'edificazione.

Non saranno autorizzate realizzazioni di manufatti quando la profondità dell'arenile libero sia inferiore a 15 m oltre la fascia edificabile.

Oltre alle attrezzature di tipo fisso, quali chalet e cabine potranno essere realizzate attrezzature stagionali quali campi da gioco e pergolati **oltre alle strutture precarie di cui al punto 6 delle linee guida allegate alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 2001.**

I pergolati potranno essere realizzati in aderenza alle strutture principali o staccati da esse di almeno ml 2, dovranno essere privi di fondazione, poggiati direttamente sul terreno o infissi in vasi. Dovranno essere realizzati in legno e la copertura dovrà essere realizzata con un ordito di travetti sui quali potranno essere poggiate stuoie in cannucciato o paglia, teli o far attecchire vegetazione rampicante. Tali attrezzature potranno essere costruite previa presentazione di denuncia di inizio attività, **previa acquisizione della necessaria autorizzazione paesaggistica.**

Essi potranno avere le seguenti superfici massime:

mq ~~16~~ **25** su concessioni di ml 25 di fronte

mq ~~25~~ **35** su concessioni di ml 50 e 100 di fronte.

~~In alternativa ai pergolati potranno essere installati uno o più ombrelloni in legno o in struttura metallica, coperti con teli, cannucciati o tavolati con le seguenti superfici massime:~~

~~mq 9 su concessioni di ml 25 di fronte~~

~~mq 16 su concessioni di ml 50 o 100 di fronte~~

Dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche per portatori di handicaps.

Le pavimentazioni ed i percorsi pedonali saranno realizzati esclusivamente con elementi prefabbricati di tipo amovibile.

Le passerelle per il transito e per gli spostamenti di portatori di handicaps dovranno realizzarsi preferibilmente in legno. Dette passerelle dovranno in ogni caso essere realizzate in materiale facilmente asportabile e comunque da permetterne la rimozione a fine stagione.

A nord ed a sud degli chalet, può essere consentito, senza ulteriore e specifica autorizzazione, il posizionamento di giochi da spiaggia o per bambini che non comportino in nessun caso pavimentazioni di tipo permanente, compromissione del sedime e modifica dello stato dei luoghi. Dette strutture dovranno essere obbligatoriamente rimosse a fine stagione. E' permessa, al fine di garantire maggiore sicurezza e protezione degli utenti di queste aree, la loro delimitazione con aiuole o steccati di legno, dell'altezza massima di 50 (cinquanta) centimetri, da realizzare in armonia con la struttura esistente e posizionati in modo tale da non creare pregiudizio alla visuale o compromettere la libera circolazione dei pedoni.

E' permessa l'installazione di impianti di illuminazione realizzati conformemente alle norme antinfortunistiche e sanitarie che non creino disturbo alla navigazione o alla libera circolazione

<p>dei veicoli sulla strada a monte. Gli elementi illuminanti dovranno installarsi su pali innocenti da rimuoversi a fine stagione.</p> <p>E' consentita la chiusura della superficie aperta (PORTICO di mq 56 – 56 – 56 per le concessioni aventi estensione del fronte a mare rispettivamente di ml 25 - 50 – 100), con elementi trasparenti di tipo "leggero", realizzati strutturalmente da telai apribili che consentano la reversibilità della struttura (rif. chiarimento inviato alla Regione Marche prot. 25214 del 24.10.2007) . Tale intervento, dovrà essere realizzato con materiali e forme che siano in armonia con la struttura principale preesistente.</p> <p>E' consentita altresì, previa autorizzazione, la realizzazione di chiosco bar della superficie massima di mq 10.00, tale struttura è ricompresa all'interno della massima superficie ammissibile e di una struttura ad uso stagionale del tipo tetto suono, o altra tecnologia, finalizzata al contenimento delle emissioni acustiche in relazione allo svolgimento di trattenimenti musicali e/o danzanti. Vanno escluse comunque tutte quelle tecnologie che utilizzano pannellature verticali di qualsiasi altezza.</p> <p>Per le concessioni demaniali con fronte mare pari a 50.00 ml e 100.00 ml la struttura di tetto suono, o similare, dovrà essere non superiore a mq 36.00 sulla proiezione a terra del tetto suono. Tale struttura potrà essere eventualmente frazionata in due unità. Le strutture dedicate al contenimento delle emissioni acustiche dovranno essere posizionate ad almeno ml 5,00 dai confini dell'area demaniale e comunque non potranno essere realizzate in aderenza al manufatto principale.</p> <p>Per le concessioni demaniali con fronte mare pari a ml 25.00 la struttura di tetto suono non potrà superare mq 18.00.</p> <p>Il chiosco bar di utilizzo stagionale non potrà essere tamponato perimetralmente, se non per le parti dell'altezza del bancone, e non dovrà essere realizzato in aderenza allo stabilimento balneare principale, né alle cabine o al pergolato, ma posto ad una distanza di almeno ml 3,00 dalle stesse.</p> <p>A ridosso dei corsi d'acqua demaniali deve essere mantenuta una fascia di rispetto di almeno 30 m per ciascun lato.</p> <p><u>Divieti:</u></p> <p><u>Non sono in nessun caso ammesse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • tensostrutture; • l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino le visuali costiere; • la costruzione di muri di recinzione o di contenimento; • la realizzazione di recinzioni in genere; <ul style="list-style-type: none"> • l'uso di qualsiasi getto in opera di calcestruzzo e simili; • la realizzazione di piscine o di giochi d'acqua; • la realizzazione di attrezzature turistico ricreative e sportive a carattere permanente; • la chiusura delle attrezzature stagionali (pergolati, chiosco-bar, ecc); • l'installazione di strutture ricreative quali giostre, tappeti elastici, giochi gonfiabili, anche se a carattere temporaneo. <p>Le eventuali insegne dovranno essere conformi a quanto previsto dal Piano Generale degli impianti pubblicitari vigente. E' vietata inoltre l'utilizzazione di pozzi locali per l'approvvigionamento idrico, al fine di impedire l'intrusione di acqua salata e salmastra. All'interno della fascia n. 3 è consentita l'installazione di vasche idromassaggio.</p>	<p>dei veicoli sulla strada a monte. Gli elementi illuminanti dovranno installarsi su pali innocenti da rimuoversi a fine stagione.</p> <p>E' consentita la chiusura della superficie aperta (PORTICO di mq 56 – 56 – 56 per le concessioni aventi estensione del fronte a mare rispettivamente di ml 25 - 50 – 100), con elementi trasparenti di tipo "leggero", realizzati strutturalmente da telai apribili che consentano la reversibilità della struttura (rif. chiarimento inviato alla Regione Marche prot. 25214 del 24.10.2007) . Tale intervento, dovrà essere realizzato con materiali e forme che siano in armonia con la struttura principale preesistente.</p> <p>E' consentita altresì, previa autorizzazione, la realizzazione di un chiosco bar della superficie massima di mq 10.00, tale struttura è ricompresa all'interno senza incremento della massima superficie ammissibile per ciascun stabilimento balneare e la realizzazione di una struttura ad uso stagionale del tipo tetto suono, o altra tecnologia, finalizzata al contenimento delle emissioni acustiche in relazione allo svolgimento di trattenimenti musicali e/o danzanti. Vanno escluse comunque tutte quelle tecnologie che utilizzano pannellature verticali di qualsiasi altezza.</p> <p>Per le concessioni demaniali con fronte mare pari a 50.00 ml e 100.00 ml la struttura di tetto suono, o similare, dovrà essere non superiore a mq 36.00 sulla proiezione a terra del tetto suono. Tale struttura potrà essere eventualmente frazionata in due unità. Le strutture dedicate al contenimento delle emissioni acustiche dovranno essere posizionate ad almeno ml 5,00 dai confini dell'area demaniale e comunque non potranno essere realizzate in aderenza al manufatto principale.</p> <p>Per le concessioni demaniali con fronte mare pari a ml 25.00 la struttura di tetto suono non potrà superare mq 18.00.</p> <p>Il chiosco bar di utilizzo stagionale non potrà essere tamponato perimetralmente, se non per le parti dell'altezza del bancone, e non dovrà essere realizzato in aderenza allo stabilimento balneare principale, né alle cabine o al pergolato, ma posto ad una distanza di almeno ml 3,00 dalle stesse.</p> <p>A ridosso dei corsi d'acqua demaniali deve essere mantenuta una fascia di rispetto di almeno 30 m per ciascun lato.</p> <p><u>Divieti:</u></p> <p><u>Non sono in nessun caso ammesse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • tensostrutture; • l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino le visuali costiere; • la costruzione di muri di recinzione o di contenimento; • la realizzazione di recinzioni in genere, con la esclusione di quelle di delimitazione tra due concessioni demaniali da realizzare con paletti e corda o similari, fermo restando che non potranno essere installate sulla fascia dei primi 5 ml dalla battigia; • l'uso di qualsiasi getto in opera di calcestruzzo e simili; • la realizzazione di piscine o di giochi d'acqua; • la realizzazione di attrezzature turistico ricreative e sportive a carattere permanente; • la chiusura delle attrezzature stagionali quali i pergolati chiosco-bar, ecc); • l'installazione di strutture ricreative quali giostre, tappeti elastici, giochi gonfiabili, anche se a carattere temporaneo. <p>Le eventuali insegne dovranno essere conformi a quanto previsto dal Piano Generale degli impianti pubblicitari vigente. E' vietata inoltre l'utilizzazione di pozzi locali per l'approvvigionamento idrico, al fine di impedire l'intrusione di acqua salata e salmastra. All'interno della fascia n. 3 è consentita l'installazione di vasche idromassaggio.</p>
---	--

	<p>All'interno della fascia n. 3 potranno essere previsti appositi spazi per la collocazione dei contenitori dei rifiuti per la raccolta differenziata. Detti spazi dovranno essere circoscritti con opportune schermature realizzate con materiali che si inseriscano nel contesto paesistico ambientale e mantenuti in maniera decorosa.</p> <p>I concessionari di spiaggia potranno installare sullo specchio d'acqua antistante la propria concessione piattaforme galleggianti o giochi gonfiabili, previa estensione della concessione demaniale stessa e pagamento del relativo canone. L'installazione di dette strutture dovrà avvenire nel rispetto della sicurezza dei bagnanti. Esse dovranno essere riportate a terra entro il tramonto del sole.</p> <p>Durante la stagione invernale, al fine di proteggere gli stabilimenti balneari dalle intemperie e da eventuali atti vandalici, sono consentite delimitazioni strettamente aderenti ai manufatti oggetto di concessione, senza asservimento alcuno delle aree scoperte e pertinenziali dei manufatti stessi. Dette delimitazioni dovranno essere costituite da elementi rimovibili a basso impatto visivo e non dovranno in alcun modo impedire l'accessibilità e la transitabilità delle aree scoperte oggetto della concessione, il tutto in ottemperanza alle linee guida dell'Agenzia delle Dogane, nota prot. 9774 del 24.09.2010.</p>
--	--

Art. 7.4 testo vigente	Art. 7.4 testo modificato
<p>7.4 Zona "B2" : Aree per le quali si può far richiesta di concessione demaniale per la sola installazione di ombrelloni</p> <p><u>Attrezzature, dimensioni e distacchi</u></p> <p>In tali zone sono ammessi manufatti di servizio alla balneazione limitatamente alla realizzazione di servizi igienici, deposito rimessaggio ombrelloni, cabine, spogliatoi e docce.</p> <p>Dovrà essere garantita la presenza di almeno due cabine – spogliatoio di uso pubblico, due servizi igienici, di cui almeno uno a norma Handicap, e di un presidio sanitario.</p> <p>La verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti dalle NTA del Piano medesimo (distacchi, ecc.) dovrà essere fatta non sulla cartografia del Piano, ma sullo stato di fatto del litorale al momento della richiesta concessione.</p> <p>Le nuove edificazioni dovranno essere realizzate con elementi modulari prefabbricati di 2 x 2 metri in pianta e di 2 x 3 metri in elevazione, per un solo piano fuori terra, senza sbancamenti per le fondazioni, che saranno appoggiate al terreno naturale, e dovranno essere comunque rimovibili senza alcuna compromissione del terreno di sedime.</p> <p>Il piano di posa delle strutture previste dovrà essere ubicato ad una quota elevata di almeno 2 m rispetto all'attuale livello massimo del mare (alta marea).</p> <p>Le superfici massime dei manufatti saranno di mq 40, disposte ortogonalmente alla linea di battigia, posizionate con accorpamento lungo l'asse est-ovest, fino ad un massimo di ml. 10,00, e con le seguenti distanze dai confini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - H max = 3,00 ml, come riportato nell'allegato grafico della tavola n. T3a - Distanza minima dai confini nord, sud ml 1,50 - Distanza minima dal confine ovest ml 1,50 <p>Il piano di copertura non potrà essere impegnato con strutture fisse di qualsiasi genere, intendendosi per tali anche serbatoi, estrattori, ecc. nonché tutti i relativi impianti tecnologici.</p> <p>E' consentita altresì, previa autorizzazione, la realizzazione di chiosco bar della superficie massima di mq 10.00.</p> <p>Non saranno autorizzate realizzazioni di manufatti quando la profondità dell'arenile libero sia inferiore a 15 m oltre la fascia</p>	<p>7.4 Zona "B2" : Aree per le quali si può far richiesta di concessione demaniale per la sola installazione di ombrelloni</p> <p><u>Attrezzature, dimensioni e distacchi</u></p> <p>In tali zone sono ammessi manufatti di servizio alla balneazione limitatamente alla realizzazione di servizi igienici, deposito rimessaggio ombrelloni, cabine, spogliatoi e docce.</p> <p>Dovrà essere garantita la presenza di almeno due cabine – spogliatoio di uso pubblico, due servizi igienici, di cui almeno uno a norma Handicap, e di un presidio sanitario.</p> <p>La verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti dalle NTA del Piano medesimo (distacchi, ecc.) dovrà essere fatta non sulla cartografia del Piano, ma sullo stato di fatto del litorale al momento della richiesta concessione.</p> <p>Le nuove edificazioni dovranno essere realizzate con elementi modulari prefabbricati di 2 x 2 metri in pianta e di 2 x 3 con una altezza massima di 3 metri in elevazione, per un solo piano fuori terra, senza sbancamenti per le fondazioni, che saranno appoggiate al terreno naturale, e dovranno essere comunque rimovibili senza alcuna compromissione del terreno di sedime.</p> <p>Il piano di posa delle strutture previste dovrà essere ubicato ad una quota elevata di almeno 2 m rispetto all'attuale livello massimo del mare (alta marea).</p> <p>Le superfici massime dei manufatti destinati a cabine e servizi saranno di mq 40, disposte ortogonalmente alla linea di battigia, posizionate con accorpamento lungo l'asse est-ovest, fino ad un massimo di ml. 10,00, e con le seguenti distanze dai confini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - H max = 3,00 ml, come riportato nell'allegato grafico della tavola n. T3a - Distanza minima dai confini nord, sud ml 1,50 - Distanza minima dal confine ovest ml 1,50 <p>Il piano di copertura non potrà essere impegnato con strutture fisse di qualsiasi genere, intendendosi per tali anche serbatoi, estrattori, ecc. nonché tutti i relativi impianti tecnologici, fatti salvi gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, purché gli stessi siano realizzati compatibilmente con il vincolo paesaggistico del territorio costiero.</p> <p>E' consentita altresì, previa autorizzazione, la realizzazione di chiosco bar della superficie massima di mq 10.00 15,00.</p> <p>Non saranno autorizzate realizzazioni di manufatti quando la profondità dell'arenile libero sia inferiore a 15 m oltre la fascia</p>

edificabile.

Dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche per portatori di handicaps.

Le pavimentazioni ed i percorsi pedonali saranno realizzati esclusivamente con elementi prefabbricati di tipo amovibile e limitati al raggiungimento degli ombrelloni.

Le passerelle per il transito e per gli spostamenti di portatori di handicaps dovranno realizzarsi preferibilmente in legno. Dette passerelle dovranno in ogni caso essere realizzate in materiale facilmente asportabile e comunque da permetterne la rimozione a fine stagione.

A ridosso dei corsi d'acqua demaniali deve essere mantenuta una fascia di rispetto di almeno 30 m per ciascun lato, limitatamente al posizionamento dei manufatti.

Divieti:

Non sono in nessun caso ammesse:

- tensostrutture;
- l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino le visuali costiere;
- la costruzione di muri di recinzione o di contenimento;
- la realizzazione di recinzioni in genere;

- l'uso di qualsiasi getto in opera di calcestruzzo e simili;
- la realizzazione di piscine o di giochi d'acqua;
- la realizzazione di attrezzature turistico ricreative e sportive a carattere permanente;
- la chiusura delle attrezzature stagionali (pergolati, chiosco-bar, ecc);
- l'installazione di strutture ricreative quali giostre, tappeti elastici, giochi gonfiabili, anche se a carattere temporaneo.

Le eventuali insegne dovranno essere conformi a quanto previsto dal Piano Generale degli impianti pubblicitari vigente.

E' vietata inoltre l'utilizzazione di pozzi locali per l'approvvigionamento idrico, al fine di impedire l'intrusione di acqua salata e salmastra.

edificabile.

Dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche per portatori di handicaps.

Le pavimentazioni ed i percorsi pedonali saranno realizzati esclusivamente con elementi prefabbricati di tipo amovibile e limitati al raggiungimento degli ombrelloni.

Le passerelle per il transito e per gli spostamenti di portatori di handicaps dovranno realizzarsi preferibilmente in legno. Dette passerelle dovranno in ogni caso essere realizzate in materiale facilmente asportabile e comunque da permetterne la rimozione a fine stagione.

A ridosso dei corsi d'acqua demaniali deve essere mantenuta una fascia di rispetto di almeno 30 m per ciascun lato, limitatamente al posizionamento dei manufatti.

Divieti:

Non sono in nessun caso ammesse:

- ~~tensostrutture;~~
- l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino le visuali costiere;
- la costruzione di muri di recinzione o di contenimento;
- la realizzazione di recinzioni in genere, **con la esclusione di quelle di delimitazione tra due concessioni demaniali da realizzare con paletti e corda o similari, fermo restando che non potranno essere installate sulla fascia dei primi 5 m dalla battigia;**
- l'uso di qualsiasi getto in opera di calcestruzzo e simili;
- la realizzazione di piscine o di giochi d'acqua;
- la realizzazione di attrezzature turistico ricreative e sportive a carattere permanente;
- la chiusura delle attrezzature stagionali **quali i pergolati chiosco-bar, ecc);**
- l'installazione di strutture ricreative quali giostre, ~~tappeti elastici, giochi gonfiabili~~, anche se a carattere temporaneo.

Le eventuali insegne dovranno essere conformi a quanto previsto dal Piano Generale degli impianti pubblicitari vigente.

E' vietata inoltre l'utilizzazione di pozzi locali per l'approvvigionamento idrico, al fine di impedire l'intrusione di acqua salata e salmastra.

All'interno della fascia n. 3 potranno essere previsti appositi spazi per la collocazione dei contenitori dei rifiuti per la raccolta differenziata. Detti spazi dovranno essere circoscritti con opportune schermature realizzate con materiali che si inseriscano nel contesto paesistico ambientale e mantenuti in maniera decorosa.

I concessionari di spiaggia potranno installare sullo specchio d'acqua antistante la propria concessione piattaforme galleggianti o giochi gonfiabili, previa estensione della concessione demaniale stessa e pagamento del relativo canone. L'installazione di dette strutture dovrà avvenire nel rispetto della sicurezza dei bagnanti. Esse dovranno essere riportate a terra entro il tramonto del sole.

Durante la stagione invernale, al fine di proteggere gli stabilimenti balneari dalle intemperie e da eventuali atti vandalici, sono consentite delimitazioni strettamente aderenti ai manufatti oggetto di concessione, senza asservimento alcuno delle aree scoperte e pertinenziali dei manufatti stessi.

Dette delimitazioni dovranno essere costituite da elementi rimovibili a basso impatto visivo e non dovranno in alcun modo impedire l'accessibilità e la transitabilità delle aree scoperte oggetto della concessione, il tutto in ottemperanza alle linee guida dell'Agenzia delle Dogane, nota prot. 9774 del 24.09.2010.

7.5 Zona Sp su cui già esistono concessioni trentennali speciali per uso pubblico-sociale.

I manufatti di servizio di tali zone possono essere edificati, ristrutturati e/o ampliati secondo progetti unitari da sottoporre a concessione edilizia e a preventivo parere da parte dell'autorità demaniale marittima, in corrispondenza alle finalità pubblico-sociali secondo le quali tali concessioni sono rilasciate, e secondo le norme di cui ai punti 7.1 e 7.2.

Tutti i manufatti, sia quelli di servizio agli stabilimenti, sia le nuove edificazioni, ampliamenti e ristrutturazioni, sia gli elementi di arredo urbano, dovranno avere le specifiche riportate nella tab. 1.

7.6 Zona "C1": Aree riservate all'uso pubblico.

Tali zone sono indisponibili al rilascio di qualunque tipo di concessione, riservate al pubblico godimento. La Pubblica Amministrazione ne dovrà curare la manutenzione e conservazione dei caratteri naturali, paesaggistici e ambientali.

In tali aree risultano presenti piantumazioni di arredo che potranno essere completate con una fascia sistemata a verde della profondità di ml 1,50 circa, calcolati a ridosso della passeggiata esistente. Tale fascia potrà essere ampliata solo in corrispondenza delle palme e dovrà prevedere accessi pedonali che consentano l'utilizzo della spiaggia. Gli interventi in queste aree sono a carico della Pubblica Amministrazione previa presentazione di progetto dettagliato.

L'Amministrazione pubblica potrà utilizzare parte di tali aree anche per la realizzazione di campi da gioco di uso pubblico e delle relative attrezzature.

In queste zone l'Amministrazione può indicare aree in cui possono essere introdotti cani da tenere all'ombra con idoneo sistema di sicurezza. All'animale dovrà essere assicurata l'acqua e non potrà essere in ogni caso condotto sulla battigia, nel mare e nelle docce. I conduttori o accompagnatori dei cani dovranno avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che in nessun caso potranno essere lasciati sulla spiaggia.

7.7 Zona "C2": Aree di spiaggia libera.

In queste aree sono previste un'accurata manutenzione e conservazione dei caratteri naturali, paesaggistici ed ambientali da parte della pubblica amministrazione, e la realizzazione di attrezzature minime di servizio alla libera balneazione, come docce, fontanelle e simili.

Tutti i manufatti di servizio dovranno avere le specifiche riportate nella tab.1.

In tali aree risultano presenti piantumazioni di arredo che potranno essere completate con una fascia sistemata a verde della profondità di ml 1,50 circa, calcolati a ridosso della passeggiata esistente. Tale fascia potrà essere ampliata solo in corrispondenza delle palme e dovrà prevedere accessi pedonali che consentano l'utilizzo della spiaggia. Gli interventi in queste aree sono a carico della Pubblica Amministrazione previa presentazione di progetto dettagliato.

L'Amministrazione pubblica potrà utilizzare parte di tali aree anche per la realizzazione di campi da gioco di uso pubblico e delle relative attrezzature.

In queste zone l'Amministrazione può indicare aree in cui possono essere introdotti cani da tenere all'ombra con idoneo sistema di sicurezza. All'animale dovrà essere assicurata l'acqua e non potrà essere in ogni caso condotto sulla battigia, nel mare e nelle docce. I conduttori o accompagnatori dei cani dovranno avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che in nessun caso potranno essere lasciati sulla spiaggia

7.8 Zona "E1": Aree riservate all'atterraggio e alla sosta delle imbarcazioni da diporto (individuate su specifico elaborato grafico)

In queste aree è ammesso l'alaggio e la sosta delle imbarcazioni da diporto con attrezzature fisse quali verricelli o scivoli.

Le aree saranno dotate di colonnine di servizio per luce, acqua e telefono.

Sono ammessi manufatti di servizio all'attività di diporto, riconducibili alla tipologia dello chalet, che ospitino la sede del club nautico, il magazzino rimessaggio attrezzi, i servizi igienici, secondo le norme riguardanti le superfici, tipologie e distacchi, illustrati nella tabella 1b e negli schemi allegati.

Sul terreno potrà essere posata una pavimentazione del tipo removibile.

Le concessioni devono essere richieste dai diportisti associati in club solo previa presentazione di un progetto per la globale sistemazione dell'area interessata.

Si prescrive, oltre quanto previsto dal P.P.A.R., una fascia libera e di rispetto di almeno 30 metri per ciascun lato lungo i fossi di convogliamento, demaniali e non, adottando opportuni accorgimenti per il deflusso a mare delle acque idro-meteoriche in modo da evitare intasamenti ed ingurgiti in caso di piena.

Unità di "diporto":

Non potranno essere alate o varate unità da diporto di lunghezza superiore a metri 5,50 fuori tutto e che comunque siano pontate.

Nelle zone per alaggio e varo di unità da diporto non potranno stanziare imbarcazioni di lunghezza superiore a metri 5,50 fuori tutto e comunque pontate.

Le imbarcazioni di qualsiasi tipo non potranno essere alate o varate se non nelle zone specificatamente previste dal Piano Particolareggiato di Spiaggia.

Le zone destinate al varo e/o alaggio dovranno essere opportunamente recintate in maniera tale da lasciare una area libera, vietata al transito ed alla sosta di persone, pari a minimo 10 m per lato dalla fune di traino ed a monte del verricello.

7.9 Zona "E2": Aree riservate all'atterraggio e alla sosta delle imbarcazioni per la piccola pesca (individuate su specifico elaborato grafico)

In queste aree sono permesse attrezzature fisse di alaggio delle imbarcazioni come verricelli o simili e di ricovero delle attrezzature da pesca come pedane.

L'area dovrà essere necessariamente attrezzata con strutture di tipo fisso da utilizzare come deposito e per la vendita del pescato secondo le indicazioni prescrittive della tavola T3a.

I manufatti previsti dovranno essere realizzati con unico intervento e progetto unitario. La vendita del pescato dovrà avvenire esclusivamente all'interno delle attrezzature fisse.

Gli operatori dovranno essere riuniti in consorzio, associazione o cooperativa e non agire in forma singola, dovranno mantenere la spiaggia pulita e depositare attrezzi e reti all'interno delle imbarcazioni o all'interno degli spazi destinati a depositi. Dovranno mantenere in funzione i servizi igienici e provvederne alla pulizia.

Ai privati spettano i seguenti interventi:

- realizzazione di fabbricati nel rispetto delle destinazioni indicate negli elaborati;
- realizzazione dei blocchi dei servizi igienici **di uso pubblico**;
- realizzazione delle pergole di sosta;
- realizzazione delle pavimentazioni esterne circostanti i fabbricati, così come indicato nell'elaborato grafico e conformi alle prescrizioni di carattere igienico sanitarie;

All'amministrazione pubblica spettano i seguenti interventi:

- predisposizione degli allacciamenti mediante un pozzetto di derivazione per ogni tipo di utenza (ENEL,ACQUA) e la predisposizione per gli allacci alla rete fognaria pubblica per ogni blocco servizi ed una per ogni blocco vendita.

Oltre alle attività di pesca e rivendita del pescato i soggetti concessionari potranno svolgere l'attività di "pescaturismo" così come previsto dall'articolo 11 della legge regionale n. 11 del 13.05.2004 e s.m.i.

All'interno dell'area in concessione dovranno essere previsti appositi spazi per la collocazione dei contenitori dei rifiuti per la raccolta differenziata. Detti spazi dovranno essere circoscritti con opportune schermature realizzate con materiali che si inseriscano nel contesto paesistico ambientale e mantenuti in maniera decorosa.

Art. 7.10 testo vigente	Art. 7.10 testo modificato
<p>7.10 Zona "E3": Aree riservate allo sport nautico Kite Surf</p> <p>In queste aree sono ammessi manufatti ritenuti necessari alle attività svolte, riconducibili alla tipologia delle cabine, che ospitino il magazzino rimessaggio attrezzi, i servizi igienici, secondo le norme riguardanti le superfici, tipologie e distacchi, illustrati nella tabella 1b e negli schemi allegati.</p> <p>La verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti dalle NTA del Piano medesimo (distacchi, ecc.) dovrà essere fatta non sulla cartografia del Piano, ma sullo stato di fatto del litorale al momento della richiesta concessione.</p> <p>Le nuove edificazioni dovranno essere realizzate con elementi modulari prefabbricati di 2 x 2 metri in pianta e di 2 x 3 metri in elevazione, per un solo piano fuori terra, senza sbancamenti per le fondazioni, che saranno appoggiate al terreno naturale, e dovranno essere comunque rimovibili senza alcuna compromissione del terreno di sedime.</p> <p>Il piano di posa delle strutture previste dovrà essere ubicato ad una quota elevata di almeno 2 m rispetto all'attuale livello massimo del mare (alta marea).</p> <p>Le superfici massime dei manufatti saranno di mq 40, disposte ortogonalmente alla linea di battigia, posizionati con accorpamento lungo l'asse est-ovest, fino ad un massimo di ml. 10,00, e con le seguenti distanze dai confini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - H max = 3,00 ml, come riportato nell'allegato grafico della tavola n. T3a - Distanza minima dai confini nord, sud ml 1,50 - Distanza minima dal confine ovest ml 1,50 <p>Il piano di copertura non potrà essere impegnato con strutture fisse di qualsiasi genere, intendendosi per tali anche serbatoi, estrattori, ecc. nonché tutti i relativi impianti tecnologici.</p> <p>Non saranno autorizzate realizzazioni di manufatti quando la profondità dell'arenile libero sia inferiore a 15 m oltre la fascia edificabile.</p> <p>Dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche per portatori di handicaps.</p> <p>Le pavimentazioni ed i percorsi pedonali saranno realizzati esclusivamente con elementi prefabbricati di tipo amovibile e limitati al raggiungimento degli ombrelloni.</p> <p>Le passerelle per il transito e per gli spostamenti di portatori di handicaps dovranno realizzarsi preferibilmente in legno. Dette passerelle dovranno in ogni caso essere realizzate in materiale facilmente asportabile e comunque da permetterne la rimozione a fine stagione.</p> <p>A ridosso dei corsi d'acqua demaniali deve essere mantenuta una fascia di rispetto di almeno 30 m per ciascun lato, limitatamente al posizionamento dei manufatti.</p> <p>Divieti:</p> <p>Non sono in nessun caso ammesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tensostrutture; - l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino le visuali costiere; - la costruzione di muri di recinzione o di contenimento; - la realizzazione di recinzioni in genere; 	<p>7.10 Zona "E3": Aree riservate allo sport nautico Kite Surf</p> <p>In queste aree sono ammessi manufatti ritenuti necessari alle attività svolte, riconducibili alla tipologia delle cabine, che ospitino il magazzino rimessaggio attrezzi, i servizi igienici, secondo le norme riguardanti le superfici, tipologie e distacchi, illustrati nella tabella 1b e negli schemi allegati. Potranno essere realizzate strutture ombreggianti della superficie massima di mq 50,00</p> <p>La verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti dalle NTA del Piano medesimo (distacchi, ecc.) dovrà essere fatta non sulla cartografia del Piano, ma sullo stato di fatto del litorale al momento della richiesta concessione.</p> <p>Le nuove edificazioni dovranno essere realizzate con elementi modulari prefabbricati di 2 x 2 metri in pianta e di 2 x 3 metri in elevazione, per un solo piano fuori terra ed una altezza massima di ml 3,00, senza sbancamenti per le fondazioni, che saranno appoggiate al terreno naturale, e dovranno essere comunque rimovibili senza alcuna compromissione del terreno di sedime.</p> <p>Il piano di posa delle strutture previste dovrà essere ubicato ad una quota elevata di almeno 2 m rispetto all'attuale livello massimo del mare (alta marea).</p> <p>Le superfici massime dei manufatti saranno di mq 40, disposte ortogonalmente alla linea di battigia, posizionati con accorpamento lungo l'asse est-ovest, fino ad un massimo di ml. 10,00, e con le seguenti distanze dai confini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - H max = 3,00 ml, come riportato nell'allegato grafico della tavola n. T3a - Distanza minima dai confini nord, sud ml 1,50 - Distanza minima dal confine ovest ml 1,50 <p>Il piano di copertura non potrà essere impegnato con strutture fisse di qualsiasi genere, intendendosi per tali anche serbatoi, estrattori, ecc. nonché tutti i relativi impianti tecnologici.</p> <p>Non saranno autorizzate realizzazioni di manufatti quando la profondità dell'arenile libero sia inferiore a 15 m oltre la fascia edificabile.</p> <p>Dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche per portatori di handicaps.</p> <p>Le pavimentazioni ed i percorsi pedonali saranno realizzati esclusivamente con elementi prefabbricati di tipo amovibile e limitati al raggiungimento degli ombrelloni.</p> <p>Le passerelle per il transito e per gli spostamenti di portatori di handicaps dovranno realizzarsi preferibilmente in legno. Dette passerelle dovranno in ogni caso essere realizzate in materiale facilmente asportabile e comunque da permetterne la rimozione a fine stagione.</p> <p>A ridosso dei corsi d'acqua demaniali deve essere mantenuta una fascia di rispetto di almeno 30 m per ciascun lato, limitatamente al posizionamento dei manufatti.</p> <p>Divieti:</p> <p><u>Non sono in nessun caso ammesse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • tensostrutture; • l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino le visuali costiere; • la costruzione di muri di recinzione o di contenimento; • la realizzazione di recinzioni in genere, con la esclusione di quelle di delimitazione tra due

<ul style="list-style-type: none"> - l'uso di qualsiasi getto in opera di calcestruzzo e simili; - la realizzazione di piscine o di giochi d'acqua; - la realizzazione di attrezzature turistico ricreative e sportive a carattere permanente; - l'installazione di tende ombreggianti in oggetto ; - l'installazione di strutture ricreative quali giostre, tappeti elastici, giochi gonfiabili, anche se a carattere temporaneo. <p>Le eventuali insegne dovranno essere conformi a quanto previsto dal Piano Generale degli impianti pubblicitari vigente.</p> <p>E' vietata inoltre l'utilizzazione di pozzi locali per l'approvvigionamento idrico, al fine di impedire l'intrusione di acqua salata e salmastra.</p>	<p>concessioni demaniali da realizzare con paletti e corda o similari, fermo restando che non potranno essere installate sulla fascia dei primi 5 ml dalla battigia;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'uso di qualsiasi getto in opera di calcestruzzo e simili; • la realizzazione di piscine o di giochi d'acqua; • la realizzazione di attrezzature turistico ricreative e sportive a carattere permanente; • l'installazione di tende ombreggianti in oggetto • l'installazione di strutture ricreative quali giostre, tappeti elastici, giochi gonfiabili, anche se a carattere temporaneo. <p>Le eventuali insegne dovranno essere conformi a quanto previsto dal Piano Generale degli impianti pubblicitari vigente.</p> <p>E' vietata inoltre l'utilizzazione di pozzi locali per l'approvvigionamento idrico, al fine di impedire l'intrusione di acqua salata e salmastra.</p>
---	--

8 Segnalazione delle concessioni demaniali

Le segnalazioni degli impianti balneari e le prescrizioni regolamentari emesse dalle Amministrazioni competenti dovranno essere ubicate in corrispondenza dell'ingresso degli stabilimenti ed affisse al chiosco ed alle cabine in riquadri di dimensioni, caratteristiche e tipologie conformi alle indicazioni espresse dall'Amministrazione Comunale.

TABELLA I (specifiche)

Tutti i manufatti, sia quelli di servizio agli stabilimenti, sia le nuove edificazioni e ristrutturazioni, sia gli elementi di arredo urbano, dovranno avere le seguenti specifiche:

ELEMENTO	SP. CONSIGLIATA	SP. VIETATA
STRUTTURA	IN LEGNO, ACCIAIO	IN C.A.
TAMPONATURE	IN PANNELLI IN LEGNO, IN LAMINATO, IN PVC, IN TECNOLOGIE NUOVE	IN MURATURA, DI CALCESTRUZZO, DI GESSO, RIVESTIMENTI ESTERNI IN PIETRA
SERRAMENTI	CON RAPPORTO SUPERFICIE INFISSO/ SUPERFICIE VETRATA 20%	CON RAPPORTO SUP. INFISSO/SUP. VETRATA SUPERIORE AL 30%
COLORE DELLA TAMPONATURA	LEGNO NATURALE BIANCO ROSSO O GIALLO O VERDE BLU, AZZURRO	TUTTI I COLORI NON CONSIGLIATI
COLORE DEGLI INFISSI	TUTTI	COLORI METALLIZZATI O ANODIZZATI

Le istanze relative alla ristrutturazione o alla realizzazione di nuovi stabilimenti balneari dovranno essere corredate da adeguati elaborati grafici in grado di rappresentare il più verosimilmente possibile i colori ed i materiali da usare per i manufatti da realizzare .